



A partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). La stessa norma, con decorrenza 01/01/2020, ha abolito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) di fatto incorporata nell'IMU.

ALIQUOTE ANNO 2023

Si informa che con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2023, sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023 come nella tabella di seguito riportate:

Aliquota/Detrazione	Norma di riferimento	Aliquota Comune	Note
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Art. 1, c. 748, Legge n. 160/2019	0,6%	
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, se negli stessi il parente in questione ha stabilito la propria residenza, con decorrenza dalla consegna di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ogni contraente nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il secondo grado e quest'ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale		0,93%	
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	Art. 1, c. 753, Legge n. 160/2019	1,06%	(0,76% riservato allo Stato)
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Art. 1, c. 751, Legge n. 160/2019	0,1%	ESENTI DAL 2022
Aliquota fabbricati rurali strumentali	Art. 1, c. 750, Legge n. 160/2019	0,1%	
Aliquota ordinaria altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	Art. 1, c. 754, Legge n. 160/2019	1,06%	
Aliquota aree fabbricabili	Art. 1, c. 752, Legge n. 160/2019	1,06%	
Terreni agricoli (esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, Legge n. 160/2019)	Art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019)	0,0%	

DETRAZIONE per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616): **Euro 200,00**

CHI DEVE PAGARE

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di fabbricati e aree edificabili, i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie);
i locatori in caso di locazione finanziaria (leasing);
i concessionari di aree demaniali.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.**

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilate all'abitazione principali e come tali escluse dall'IMU:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al D.M. del 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti. L'assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tale fattispecie sussiste l'obbligo dichiarativo di cui all'art.17 del Regolamento

Comunale IMU volto ad indicare quale abitazione beneficia del trattamento agevolativo di "abitazione principale".

RIDUZIONI DI IMPOSTA

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del Regolamento Comunale IMU;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

L'imposta è ridotta del 25% per:

- le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per tali fattispecie occorre presentare al Comune di Sori apposita dichiarazione entro i termini fissati per la dichiarazione di cui all'art. 17 del Regolamento Comunale IMU corredata da copia del contratto di locazione assistito, nel caso in cui l'Accordo Territoriale sia stato sottoscritto dopo il 15/03/2017, in conformità al DM Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017) o attestazione di conformità nel caso in cui l'Accordo Territoriale sia stato sottoscritto prima del 15/03/2017.

NOVITA'

- La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,50% (imposta ridotta al 37,50% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
- Ai sensi dell'art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".

- Non è più prevista l'esenzione per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli.
- Il D.L. 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021. Entro la stessa scadenza dovranno essere presentate anche le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022 utilizzando il nuovo modello di dichiarazione approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2022 scaricabile anche dalla modulistica presente sul sito istituzionale.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

La scadenza dell'ACCONTO è il 16/06/2023

La scadenza del SALDO è il 16/12/2023

In base all'art. 1 comma 762 della legge n. 160/2019 l'imposta dovuta in acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno corrente.

Resta in ogni caso in facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 compilando la "Sezione IMU e altri tributi locali" e nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.

Si ricorda che il Codice Ente del Comune di Sori è **1852**.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

CODICI DA UTILIZZARE PER I VERSAMENTI

I codici tributo relativi all'IMU, da utilizzare per il Modello F24 sono i seguenti:

- 3912 IMU per abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)
- 3916 IMU per le aree fabbricabili
- 3918 IMU per gli altri fabbricati
- 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (La quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato)
- 3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE (Da utilizzare per la restante quota comunale)

IMPORTO MINIMO

L'imposta non è dovuta se inferiore o uguale ad euro 12,00 su base annua. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Per quanto non previsto in questa informativa si rimanda alla normativa vigente e al nuovo regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24.06.2020.

Sul sito istituzionale del Comune di Sori www.comune.sori.ge.it è disponibile il software per il calcolo dell'imposta IMU (anche in ravvedimento) e la stampa del modello delega F24.

Si avvisa che poiché il tributo IMU è dovuto in autoliquidazione, l'ufficio non risponda eventuali errori di interpretazione o di calcolo da parte dei contribuenti nell'utilizzo dello strumento.